



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 18/CSAT del 24 Novembre 2022

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 21 Novembre 2022,
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Iannone; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società ASD POMPEI riferimento al C.U. n.56 del 10.11.2022.

Gara – Fc Pompei/Saviano 1960 del 5.11.2022 – Campionato Eccellenza, girone A.

La società Fc Pompei Asd Arl proponeva reclamo avverso la squalifica per quattro giornate di gara inflitta dal Gst al calciatore Gargiulo Carmine Alessio reo di aver tenuto durante una mass confrontation un comportamento scorretto, antisportivo e violento conclusosi con una testata che colpiva un avversario. Deduceva la società reclamante che l'episodio che culminava con la testata veniva rilevato non dal DDG bensì dall' AA2 che era distante e non aveva, pertanto, una visuale "chiarissima" ed, inoltre, appariva inverosimile che, se effettivamente il calciatore avversario avesse subito la testata, difficilmente poteva rimanere in piedi e, peraltro, non avrebbe potuto reagire con uno schiaffo. Chiedeva pertanto la riduzione della squalifica. La C.S.A.T. letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo così come proposto, ritiene lo stesso infondato. Premesso che il referto di gara e quegli redatti dagli assistenti costituiscono fonte primaria e privilegiata, la Corte ritiene la sanzione disciplinare adottata, adeguata ed equa rispetto ai fatti per come descritti negli atti ufficiali. **P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la squalifica al sig. Gargiulo Carmine Alessio. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 21.11.2022

**Il Presidente F.F.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Iannone; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società VICO EQUENSE 1958 in riferimento al C.U. n.56 del 10.11.2022.

Gara – Vico Equense 1958/ F.C. S. Agnello del 5.11.2022 – Campionato Eccellenza girone B.

La società Asd Vico Equense 1958 proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifiche inflitte dal Gst al calciatore Correale Ciro Gaetano ed al calciatore Musto Vincenzo rispettivamente per tre (3) giornate e per cinque (5) giornate di gara. Deduceva la società reclamante che, in relazione alla sanzione disciplinare adottata nei confronti del calciatore Gaetano Ciro Correale, la stessa appare

eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti per come verificatisi. In particolare, il calciatore **Ciro Gaetano Correale** non commetteva alcun fallo di reazione bensì lo stesso, nel subire una trattenuta da un avversario, perdeva l'equilibrio e casualmente la sua gamba incrociava quella dell'avversario che rovinava a terra simulando di avere subito un intervento grave. Concludeva la società reclamante per l'annullamento della squalifica e/o, in via graduata, per la riduzione della stessa a 1 giornata o al minimo ritenuto equo; ricorrendo nella fattispecie le circostanze attenuanti degli articoli 12 e 13 CGS ed evidenziando che il Correale non aveva tenuto giammai un comportamento scorretto, antisportivo né violento, atteso che il contatto con l'avversario avveniva in maniera fortuita ed avveniva per effetto dei reiterati strattonamenti subiti. Evidenziava, ancora, la società reclamante che nella fattispecie non vi era una condotta violenta bensì al massimo una condotta antisportiva che si manifestava in una reazione immediata si manifestava in una reazione immediata ad un comportamento, o fatto ingiusto altrui che aveva procurato, peraltro, al calciatore Correale la perdita di un dente. Nel corpo del reclamo, inoltre, la società **Vico Equense 1958** impugnava anche la squalifica per 5 giornate di gara inflitte dal calciatore **Musto Vincenzo** perché anche essa ritenuta illegittima, ingiusta e in questo caso, sproporzionata. In effetti, deduce la società reclamante la società reclamante, che in conseguenza del fallo subito del calciatore Correale e commesso da un avversario, quest'ultimo si gettava a terra platealmente con l'intento esclusivo di perdere tempo. Tale ultimo comportamento scorretto e provocatorio, dava origine ad una mass confrontation che vedeva coinvolti tesserati e calciatori di entrambe le società ed il calciatore **Musto**, ritiene quest'ultimo meritevole di parziale accoglimento. Nel premettere che il referto di gara costituisce fonte privilegiata e che nello stesso il DDG descrive con precisione i fatti per come accaduti. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. **Correale **Ciro Gaetano** a due (2) giornate di gara, conferma la squalifica inflitta al calciatore **Musto Vincenzo** Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 21.11.2022

Il Presidente F.F.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Iannone; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società CIMITILE riferimento al C.U. n.56 del 10.11.2022.

Gara – Abellinum Calcio 2012 / Cimitile del 6.11.2022 – Campionato Promozione, girone C.

La società **Asd Cimitile Calcio 1966** proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica per tre (3) giornate di gara inflitta dal Gst al calciatore della società **Cimitile, Del Sorbo Bruno**. Deduceva la società reclamante che la sanzione inflitta appariva eccessiva dal momento che, anche dalla lettura del referto di gara, non si evidenziava alcuna condotta violenta bensì solo ed esclusivamente una condotta antisportiva e scorretta. Concludeva la reclamante per la riduzione della squalifica da tre (3) giornate a due (2) giornate. La C.S.A.T. letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo, così come proposto, ritiene quest'ultimo meritevole di accoglimento. Il DDG nel referto nella motivazione del provvedimento di espulsione evidenzia che il calciatore **Del Sorbo Bruno** "veniva superato dall'avversario e, impossibilitato a prendere il pallone, gli dava volontariamente un calcio da dietro". La C.S.A.T. pertanto, letta la predetta motivazione, ritiene la sanzione inflitta del tutto eccessiva e sproporzionata rispetto alle condotte tenute dal calciatore, non ravvisandosi peraltro nella fattispecie, alcuna condotta particolarmente violenta. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Del Sorbo Bruno a due (2) giornate di gara. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 21.11.2022

**Il Presidente F.F.
Avv. E. Russo**

Pubblicato in Napoli, li 24 Novembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**